

GLI ONCONAUTI
Via Paolo Nanni Costa n. 12/4 A - Bologna

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Oggi, giorno 27 ottobre 2020, alle ore 17,30 presso la sede della Società in Bologna, si è riunita l'Assemblea dei soci in seconda convocazione - nella parte straordinaria - sul seguente ordine del giorno:

1- Adeguamento dello statuto associativo alle disposizioni del codice del terzo settore (D.LGS. 117/2017).

Presiede l'Assemblea il Presidente in carica Sig.ra Silvia Ghenciu, la quale chiama a fungere da Segretario il Dott. Stefano Giordani che accetta.

Il Presidente, constatato che :

le convocazioni sono state inviate regolarmente a tutti i soci aventi diritto secondo le modalità previste dallo statuto;

che sono presenti i soci risultanti dal foglio presenze che verrà conservato agli atti dell'Associazione;

che sono presenti i componenti del consiglio Direttivo;

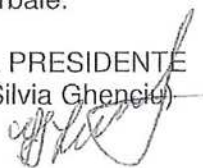
dichiara l'Assemblea validamente costituita e atta a deliberare.

Sul punto all'ordine del giorno, dopo la lettura del nuovo statuto dell'Associazione formulato per adeguare lo stesso alle previsioni del D.Lgs. 117/2017 riguardante gli Enti del terzo Settore e dopo un breve dibattito, l'Assemblea, all'unanimità dei partecipanti, delibera di approvare il nuovo statuto che viene allegato al presente verbale formandone parte integrante e sostanziale.

Il Presidente viene incaricato a compiere ogni e qualsiasi operazione, deposito, iscrizione necessari per il perfezionamento e la registrazione del presente atto.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente alle ore 18,30 dichiara chiusa l'Assemblea previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE
(Silvia Ghenciu)



IL SEGRETARIO
(Stefano Giordani)



ALLEGATO: Statuto



AGENZIA DELLE ENTRATE
10
Registrato al M. 7454/5
3

21/11/2020

STATUTO DI "ONCONAUTI APS"

ART. 1 (Denominazione, finalità e sede)

E' costituita l'Associazione denominata

"ONCONAUTI APS"

con sede legale in Bologna. L'eventuale variazione di sede all'interno dello stesso comune non comporta variazione statutaria. L'Associazione potrà aprire ulteriori unità locali qualora ritenute necessarie per il perseguimento dello propri scopi.

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale. essa ha lo scopo di svolgere attività di utilità sociale da svolgere a favore dei propri associati come pure di terzi nel pieno rispetto della libertà e dignità degli Associati. L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 2 (Scopi e attività prevalenti e secondarie)

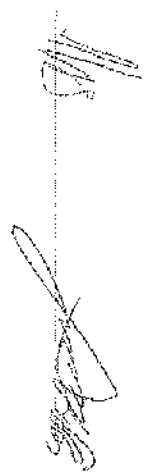
L'Associazione, attraverso i metodi del libero associazionismo, ha la missione della riabilitazione psicofisica tramite il miglioramento degli stili di vita, della condizione fisica, psichica e sociale e del reinserimento nella vita sociale e lavorativa anche mediante la promozione di attività culturali, ricreative, ambientali, didattiche, turistiche, mutualistiche, assistenziali e sportive.

Si propone, inoltre, come centro permanente di vita associativa, di favorire la partecipazione dei propri soci per la realizzazione di interessi di salute collettiva.

L'Associazione persegue le proprie finalità svolgendo in via esclusiva o principale attività di interesse sociale, che rientrano in diverse aree tematiche tra quelle previste dall'articolo 5 del d.lgs 117/2017 e successive modificazioni, anche in modo trasversale, prevalentemente nelle attività di cui alle lettere:

- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale.

Essa potrà inoltre esercitare attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite.



L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio direttivo.

A tal fine l'Associazione potrà:

- a) - attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti pubblici per gestire strutture sportive, culturali e ricreative, nonché collaborare per lo svolgimento di progetti, manifestazioni e iniziative culturali, sportive, ricreative ed assistenziali;
- b) - allestire e gestire bar, mense e punti di ristoro, collegati alla propria sede e/o ai propri impianti anche in occasione di manifestazioni;
- c) - esercitare, in via meramente marginale ed occasionale, senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento, osservando le normative amministrative e fiscali vigenti.

L'Associazione diffonde gli ideali associativi e la conoscenza delle attività svolte nelle forme più idonee in relazione alle proprie potenzialità ed ai destinatari dell'informazione, eventualmente anche attraverso notiziari periodici ed attività editoriali.

L'Associazione non ha fini politico-partitici, religiosi o razziali.

Infine l'associazione ha tra i suoi scopi :

- 1) Lo sviluppo di programmi di informazione, supporto e prevenzione a favore delle persone che hanno superato un percorso di cure oncologiche con l'obiettivo della guarigione (Onconauti), anche in collaborazione con strutture pubbliche o private;
- 2) La promozione ed effettuazione di corsi antifumo, yoga, ginnastica posturale, psicoterapia, prevenzione e stili di vita salutari in genere, anche presso la sede di Aziende e Istituzioni Pubbliche e private.
- 3) Lo sviluppo di programmi di ricerca in oncologia con particolare riferimento alla qualità di vita delle persone guarite da tumore o allo stato di salute dei familiari dei pazienti oncologici, nonché allo sviluppo di test genetici predittivi per l'anticipo delle recidive neoplastiche;
- 4) La promozione di nuove metodiche per la prevenzione, la diagnosi precoce e la riabilitazione in oncologia;
- 5) L'attuazione di Programmi per la sensibilizzazione delle lavoratrici straniere alla cultura della prevenzione con l'obiettivo di facilitare la loro partecipazione agli screening oncologici.
- 6) Il favorire l'integrazione tra medicina tradizionale e terapie complementari in campo oncologico.



- 7) L'attuazione di sperimentazioni, in convenzione con Istituzioni Pubbliche e private, e programmi di reinserimento lavorativo (Return to Work) dei pazienti oncologici e dei lavoratori fragili;

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, per esempio attraverso l'organizzazione di eventi, cene sociali ecc., e attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – anche attraverso campagne di crowd-Funding on line- al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 (Patrimonio e Bilancio)

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) quote associative;
- b) proventi derivanti da sottoscrizioni, in particolare tra i cittadini, le imprese e gli altri enti;
- c) contributi comunque incassati per la realizzazione delle attività previste;
- d) lasciti e donazioni;
- e) ogni altra elargizione consentita dalla Legge ed accettata dal Consiglio;
- f) contributi dello Stato, enti o istituzioni finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti.

L'esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro il 30 (trenta) aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 31 (trentuno) maggio per la definitiva approvazione.




- L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

- Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 31 (trentuno) maggio per la definitiva approvazione.

Il Bilancio e la relazione di missione, una volta approvati, unitamente alla delibera di approvazione, saranno pubblicati sul bollettino informativo o sul sito internet dell'Associazione, per garantire la massima diffusione.

L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

ART. 4 (Soci)

Sono associati coloro che sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, che versano ogni anno la quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, il regolamento e le deliberazioni degli organi dell'Associazione.

Possono essere soci le persone fisiche maggiorenni, le persone giuridiche, gli enti e le associazioni, con o senza personalità giuridica, richiedenti che condividano gli scopi dell'associazione e che si impegnino a realizzarli.

Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'associazione e sono tenuti a pagare una quota associativa annua, determinata dal Consiglio con delibera da assumere entro il mese di dicembre di ogni anno e valida per l'anno successivo.

Si precisa che, ai fini delle comunicazioni ai soci, il domicilio e/o recapito degli stessi, comprende anche l'eventuale indirizzo di posta elettronica (e-mail) sempre che i soci medesimi li abbiano comunicati alla Società.

Sarà onere dei soci comunicare all'Organo Amministrativo il mutamento di domicilio, in caso contrario si considereranno valide le convocazioni eseguite al domicilio comunicato.

Gli associati che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno diritto alcuno rispetto all'associazione, tantomeno sul patrimonio della stessa. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo, le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili né rimborsabili.



ART. 5 (Ammissione ed esclusione dei soci)

L'ammissione all'Associazione è subordinata alle seguenti norme:

- a) presentazione della domanda;
- b) accettazione del presente statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

La domanda di ammissione a socio presentata da minorenne dovrà essere controfirmata dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso lo stesso per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o decesso. I soci possono essere sospesi.

Il recesso da socio deve essere comunicato per iscritto. Il Consiglio direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile e provvede alla cancellazione dal libro dei soci.

L'esclusione o la sospensione di un socio può essere adottata dal Consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri, per i seguenti motivi:

- a) comportamento gravemente contrastante con gli scopi dell'Associazione o con le norme del presente statuto;
- b) infrazioni gravi ai regolamenti o non ottemperanza alle deliberazioni degli organi dell'Associazione;
- c) aver arrecato volontariamente danni morali o materiali all'Associazione.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione o alla sospensione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. I soci esclusi possono ricorrere contro il provvedimento del Consiglio, il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

L'associato che non rispetta l'obbligo di pagamento della quota associativa annuale, entro il termine di un mese dall'inizio dell'anno sociale, viene escluso di diritto.

La deliberazione di esclusione o di sospensione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare per iscritto le proprie

Handwritten signature and initials on the right margin.

controdeduzioni. L'associato può in ogni momento recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 (tre) mesi prima.

ART. 6 (Organi dell'Associazione)

- a) L'Assemblea
- b) Il Consiglio direttivo
- c) Il Presidente
- e) L'Organo di controllo

ART. 7 (L'Assemblea)

L'Assemblea è composta da tutti i soci regolarmente iscritti da almeno tre mesi.

L'Assemblea si riunisce ordinariamente almeno una volta all'anno all'anno entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale ed è presieduta dal Presidente o, in caso di assenza o di impedimento di questi, da un socio, o dal legale rappresentante di socio diverso da persona fisica, ovvero da persona designata dagli intervenuti.

Le funzioni di Segretario sono svolte da persona designata dagli intervenuti.

L'Assemblea adempie ai seguenti compiti:

- approva gli indirizzi e le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- elegge il Consiglio direttivo e ne stabilisce il numero dei componenti;
- delibera sulle questioni attinenti alla gestione sociale che eccedono l'ordinaria amministrazione;
- delibera eventuali regolamenti interni e le loro variazioni;
- decide l'importo della quota associativa annuale;
- approva il bilancio e il rendiconto economico, finanziario e patrimoniale dell'anno precedente,
- decide su eventuali controversie relative ai regolamenti e sulla loro compatibilità con i principi ispiratori dello statuto;

11



- esamina i ricorsi presentati dai soci avverso le decisioni di espulsione adottate dal Consiglio direttivo;
- delibera le modifiche al presente statuto.

Le convocazioni dell'Assemblea ordinaria sono effettuate con avviso per raccomandata A/R o con e-mail al domicilio dei soci, almeno 10 giorni prima della data fissata. L'Assemblea straordinaria è convocata con avviso scritto spedito per lettera raccomandata al domicilio di ogni socio almeno 10 giorni prima della data fissata.

Gli avvisi di convocazione debbono contenere: l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della prima e dell'eventuale seconda convocazione. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la metà più uno dei soci; in seconda convocazione l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o per scrutinio segreto quando ne faccia richiesta 1/5 dei presenti. In caso di votazioni a scrutinio segreto vengono nominati dall'Assemblea tre scrutatori con il compito di sovrintendere alle operazioni di voto.

Per l'elezione del Consiglio direttivo la votazione avviene di norma a scrutinio palese. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato da chi ha presieduto l'Assemblea stessa e dal verbalizzante.

Le deliberazioni ed i rendiconti sono pubblicizzati ai soci con l'esposizione per 10 giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione.

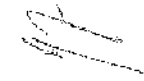
Il voto è singolo come da disposizione del codice civile (art.2532).

I soci diversi dalle persone fisiche sono rappresentati in assemblea dal proprio legale rappresentante o da un terzo, debitamente autorizzato da questi per iscritto. Ogni associato ha diritto di voto.

Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 (tre) deleghe.

L'assemblea e può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:




o sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

o sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; o sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

ART. 8 (Il Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 11 consiglieri eletti fra i soci. Il consiglio direttivo rimane in carica 4 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente.

Il Consiglio può attribuire incarichi particolari ai suoi componenti e costituire commissioni e settori di attività.

Nel caso in cui per dimissioni o altre cause uno o più componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi fra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve procedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

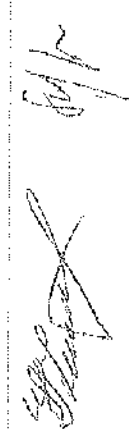
Il consigliere che, fatte salve giustificate cause di forza maggiore, non interviene a tre riunioni consecutive del Consiglio direttivo viene dichiarato decaduto.

Il Consiglio è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno 1/3 dei consiglieri.

Le convocazioni del Consiglio Direttivo debbono essere effettuate con avviso scritto o con e-mail o con avviso esposto nella sede dell'associazione almeno 5 giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.

Il Consiglio è validamente costituito se è presente la maggioranza dei consiglieri e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le riunioni vengono verbalizzate ed i verbali, sottoscritti dal Presidente e dal verbalizzante, sono conservati agli atti.

Il Consiglio direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea.

Handwritten signature and initials in the right margin.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia competenza esclusiva dell'assemblea per legge o per statuto, in particolare, tra gli altri:

- redige i programmi delle attività sulla base delle indicazioni e delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone le bozze del bilancio o rendiconto di esercizio, eventualmente della relazione di missione e del bilancio sociale di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- individua le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
delibera sull'istituzione di sedi operative decentrate sul territorio nazionale;
- delibera dell'assunzione di personale ;
- delibera sulle domande di ammissione dei soci;
- formula gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- favorisce la partecipazione dei soci all'attività dell'Associazione;
- provvede agli affari di ordinaria amministrazione, ivi compresa la determinazione delle quote suppletive per l'utilizzazione di determinati servizi o per la partecipazione a determinate attività, anche attraverso la delega a un Comitato Operativo ristretto
- adotta i provvedimenti di sospensione ed altri eventuali provvedimenti disciplinari previsti dai regolamenti.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) , indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

ART. 9 (Il Presidente)

Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione sia di fronte ai terzi che in giudizio.



Il Presidente ha il compito di presiedere il Consiglio direttivo e di curare l'attuazione delle deliberazioni assunto.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzativo, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente, entro venti giorni dalla elezione di questi; di tali consegne deve essere redatto verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio direttivo alla sua prima riunione.

ART. 10 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o per libera determinazione dell'assemblea.

In caso di organo di controllo collegiale esso sarà composto di tre membri.

L'organo di controllo dura in carica quattro anni.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

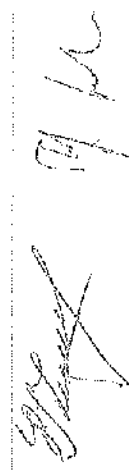
L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31 del D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni, la revisione legale dei conti.

In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, eventualmente redatto sia conforme alle linee guida ministeriali.

In tal caso il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.



ART. 11 (Scioglimento)

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci con il voto favorevole dei tre quarti terzi dei soci, la quale nomina un liquidatore.

In caso di scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

ART. 12 (Rinvio)

Per quanto non espressamente contemplato dal presente statuto valgono in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

Approvato con Assemblea straordinaria dei soci del 27 ottobre 2020

AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BOLOGNA
1° 7454/5 3
Registrato al N. 7454/5 3



02/11/2020

Handwritten signature and date: 27/10/20